



Comune di Mori

Provincia di Trento

Prot. n. 10451
dd 03 giugno 2019

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE IL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI E INTERESSATO ALLA STABILIZZAZIONE, di cui all'articolo 24 della L.P. 29 DICEMBRE 2017, N. 18, COME MODIFICATO DALLA L.P. 3 AGOSTO 2018, N. 15, nella figura di "EDUCATORE DI ASILO NIDO"

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il "Protocollo d'intesa sulla riduzione del ricorso ai contratti a termine e per la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto a tempo determinato" sottoscritto in data 28 giugno 2018 tra la Provincia Autonoma di Trento, il consiglio delle autonomie locali, l'U.P.I.P.A (Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza) e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

Visto l'art. 24 della LP 18/2017 e ss.mm. che regola la procedura di assunzione per stabilizzazione presso le scuole dell'infanzia;

Visto il vigente Regolamento per le procedure di assunzione del Comune di Mori;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale numero 12 di data 04 aprile 2019 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 e del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021" con la quale è stata approvata, in quanto parte integrante del Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, la "Programmazione Triennale del fabbisogno di personale" nella quale, ai punti "9) STABILIZZAZIONI" e "10) ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO", si manifesta la volontà di procedere alla stabilizzazione di numero 7 Operatori d'appoggio e numero 6 Educatrici di Asilo Nido in servizio presso l'Asilo Nido comunale nell'anno 2019;

Da avviso

Che il Comune di Mori in esecuzione della propria determinazione n.247 di data 30 maggio 2019, in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 24, della LP 18/2017, come modificato dalla LP 15/2018, intende coprire, con assunzioni a tempo indeterminato mediante stabilizzazione, i seguenti posti:

- n. 1 figura di Educatore di Asilo Nido a 25 ore settimanali presso il

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Personale
telefono 0464 916223 – fax 0464 916300
e-mail personale@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

- Servizio Asilo Nido "la Formica" del Comune di Mori;
- n. 4 figure di Educatore di Asilo Nido a 18 ore settimanali presso il Servizio Asilo Nido "la Formica" del Comune di Mori;
- n. 1 figura di Educatore di Asilo Nido a 14 ore settimanali presso il Servizio Asilo Nido "la Formica" del Comune di Mori;

Trattamento economico

Il trattamento economico al lordo delle trattenute di legge, relativo alla figura professionale di educatore – Categoria C – 1^a posizione retributiva, con riferimento ad orario a tempo pieno 36 ore settimanali, sarà il seguente:

- stipendio annuo Euro 14.268,00
- assegno annuo Euro 2.424,00
- indennità integrativa speciale Euro 6.371,01
- tredicesima mensilità
- retribuzione accessoria come da contratti di lavoro
- assegno per il nucleo familiare nella misura di legge, per gli aventi diritto.

Gli emolumenti sono gravati dalle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.

Requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Possono partecipare alla presente procedura coloro che:

- 1) siano stati in servizio, anche per un solo giorno, *con contratto a tempo determinato* presso il comune di Mori *successivamente alla data del 28 agosto 2015, nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione*
- 2) *abbiano maturato alla data del 30 dicembre 2017, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni precedenti il 30.12.2017 (31.12.2009 – 30.12.2017 nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione. Si precisa che i periodi di lavoro svolti presso datori di lavoro diversi dagli enti locali non sono validi ai fini della maturazione del requisito*
- 3) *abbiano conseguito l'idoneità* in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione.

Formazione della graduatoria

Tra tutti gli interessati che, in possesso dei requisiti richiesti, saranno ammessi alla presente procedura, sarà formata una graduatoria nella quale, così come previsto dall'art. 24 della LP 18/2017, sarà data precedenza al personale con

maggior anzianità di servizio maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso il comune di Mori.

Assunzione

Potrà essere assunto a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti sopra specificati, collocato nei posti utili della graduatoria formata con le modalità descritte nel precedente paragrafo.

Domanda di Partecipazione

Gli interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare apposita domanda, preferibilmente seguendo il modello messo a disposizione dall'amministrazione e allegato al presente bando, entro

le ore 12:00 del 05 luglio 2019.

Come già precisato nei precedenti paragrafi, ai sensi di legge la graduatoria delle domande ammesse sarà stilata in base alla anzianità di servizio maturata presso il comune di Mori.

La domanda potrà essere:

- **consegnata a mano**, unitamente alla fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità, allo sportello informazioni e protocollo al piano terra del Comune di Mori in Via Scuole n. 2 a Mori, nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00;
- **spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno** unitamente alla fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità; **ai fini dell'ammissione la SPEDIZIONE dovrà essere effettuata entro la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se dal timbro postale risulterà rispettata la data di scadenza del presente bando;**
- **spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all'indirizzo PEC:**
protocollo@pec.comune.mori.tn.it;

La domanda deve essere firmata, scansionata in formato pdf, pdf/A e alla stessa deve essere allegata la scansione del documento d'identità in corso di validità. Sono accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML. Non sono accettati i formati compressi (ad esempio .zip).

Sono ammesse anche le domande sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del candidato dalla procedura; analogamente

qualora la domanda risulti illeggibile, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del candidato dalla procedura, in quanto la domanda non risulta presentata.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

Qualora la domanda venga spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la spedizione dovrà essere effettuata entro la data sopraindicata e la domanda verrà accettata se dal timbro postale risulterà rispettata la data di scadenza del presente avviso.

Qualora la domanda venga spedita da casella di posta elettronica certificata la spedizione dovrà essere effettuata entro la data sopraindicata; farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di posta elettronica certificata in uso presso l'Amministrazione comunale e la domanda verrà accettata se detta data di spedizione rispetterà la data di scadenza del presente avviso. L'Amministrazione non avrà alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda spedita da casella di posta elettronica certificata.

Inoltre nel caso la domanda sia stata spedita da casella di posta elettronica certificata e il candidato abbia segnalato che ogni comunicazione sia fatta a detto indirizzo PEC, l'Amministrazione comunale invierà tutte le comunicazioni a detto indirizzo.

Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.

L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto e dalla normativa provinciale vigente in materia, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

- il cognome e nome, la data e il luogo di nascita;
- la specificazione della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- l'immunità da precedenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
- di non aver subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-undecies del Codice penale ov-

vero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste alle figure professionali messe a selezione. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta la condizione di privo della vista costituisce inidoneità fisica all'impiego (L. n. 120/1991) in quanto l'attività da svolgere comporta tra l'uso della vista;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso; in assenza di questo riconoscimento a tutti gli effetti di legge (equipollenza), i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno essere in possesso di un provvedimento di equivalenza del proprio titolo di studio ad uno dei titoli di studio richiesti dal presente avviso, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. In questo caso i candidati devono dichiarare nella domanda di ammissione di aver avviato la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. Il provvedimento di equivalenza ai sensi dell'art. 38 dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell'assunzione. E' onere del candidato produrre tempestivamente la documentazione relativa all'avvenuto ottenimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio;
- i periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni/enti diversi dal comune di Mori
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679;
- la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni

Requisiti per la partecipazione

Gli interessati alla presente procedura dovranno possedere i seguenti requisiti:

1.cittadinanza italiana;

2.non essere esclusi dall'elettorato attivo;

3.non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

4.non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica

amministrazione;

5.essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi;

6.immunità da condanne penali che, a giudizio dell'Amministrazione, alla luce del titolo di reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso, ostino all'assunzione;

7.non aver subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

8.l'idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste alle figure professionali messe a selezione;

9.regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10.età non inferiore ai 18 anni;

11.il possesso di uno dei titoli previsti, da ultimo, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014 per l'esercizio della professione di Educatore nei nidi d'infanzia (vedi allegato A);

Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38 D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I sopraelencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati nella domanda stessa.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell'attualità o meno del

comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a concorso.

Documenti da presentare insieme alla domanda

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

1) fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità;

Ai sensi delle Legge 23.08.1988 n. 370 le domande di concorso e gli atti e documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo.

Comunicazioni ai candidati istruttoria delle domande pervenute

Le comunicazioni ai candidati relative alla presente procedura saranno effettuate esclusivamente all'indirizzo da loro indicato nella domanda o all'indirizzo PEC messo a disposizione del candidato.

La verifica dei requisiti per la stabilizzazione dei candidati che avranno manifestato interesse alla presente procedura e il calcolo dell'anzianità di servizio sarà effettuato dall'Ufficio Risorse Umane.

E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento al lavoro, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

L'assunzione definitiva è sottoposta alla mancanza di motivi ostativi e alla presenza di condizioni di salute del candidato tali da consentirgli lo svolgimento delle mansioni cui dovrà essere addetto.

La mancanza di condizioni ostative sarà verificata autonomamente dagli uffici dell'ente, mentre l'idoneità fisica sarà valutata dal medico competente del comune di Mori previa visita preassuntiva.

INFORMAZIONI

L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, revocare il presente concorso, quando l'interesse pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun candidato.

La domanda di partecipazione al concorso equivale alla accettazione delle condizioni del presente bando.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi dal lunedì al venerdì all'Ufficio Personale del Comune di Mori, in Via Scuole n. 2 (tel. 0464/916223; e-mail: personale@comune.mori.tn.it) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Mori,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Galante

ALLEGATO A)

TITOLI PREVISTI dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014 per l'esercizio della professione di Educatore nei nidi d'infanzia

Diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo corredato con competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario svolto nei servizi di nido d'infanzia e nei servizi integrativi al nido. Sono individuate le seguenti classi di laurea in quanto pertinenti alla professione di educatore e allo sviluppo di competenze operative funzionali all'azione educativa in contesti per l'infanzia: Classe 18 "Scienze dell'educazione e della formazione", Classe L-19 "Scienze dell'educazione e della formazione", Classe 87/S "Scienze pedagogiche", Classe LM-85 "Scienze pedagogiche" e Classe LM-85/bis "Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola infanzia", Classe 56/S "Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi", Classe LM-50 "Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi";

oppure

Diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti o diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali o diploma quinquennale di assistente di comunità infantile o diploma quinquennale di dirigente di comunità o diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali o diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione; detti diplomi devono essere corredati da un corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di "Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi" conseguito a conclusione di uno dei seguenti percorsi professionalizzanti:

- in esito alla frequenza del corso di formazione di almeno 1000 ore – il cd. BabyLife – per il conseguimento dell'attestato di qualifica o in esito a corsi di formazione per il conseguimento di qualifiche professionali similari, conseguiti fuori Provincia. Il Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento provvede, ad istanza di parte, ad attestare l'equipollenza di qualifiche professionali conseguite fuori provincia a seguito di corsi di formazione per il conseguimento di qualifiche professionali similari;
- in esito ad apposita sessione d'esame presso la struttura provinciale competente in materia, riservata a coloro risultati in possesso di un idoneo diploma di laurea negli ambiti psicopedagogico e socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore negli indirizzi di cui al precedente capoverso (in ottemperanza a quanto previsto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2204 del 29 agosto 2008 e n. 1781 del 27 agosto 2012);
- in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di formazione di 300 ore indetti per sanare la mancanza di qualifica e rivolti a coloro risultati in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 22 mesi; " in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di qualificazione di 100 ore appositamente organizzati dal Servizio infanzia e istruzione del primo grado della Provincia Autonoma di Trento per sanare la mancanza di qualifica rivolti a coloro risultati in possesso di idonea anzianità pari a 11 mesi di servizio alla data del 31 agosto 2015;

oppure

Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o del grado preparatorio o diploma di maturità magistrale o diploma di assistente di comunità infantili o diploma di operatore dei servizi sociali o diploma di assistente per l'infanzia

o diploma di puericultrice; detti diplomi devono essere congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici e/o privati. Tali requisiti (titolo di accesso ed esperienza almeno annuale) devono essere posseduti alla data del 1° agosto 2003, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 424 del 27 febbraio 2004 e s.m.;

oppure

Qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o avviati alla data del 1° agosto 2003, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, o conseguita esclusivamente entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, unitamente al possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

ALLEGATO B)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

- 1) INVALIDI CIVILI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 11 1998 N. 407, NONCHE' ORFANI E CONIUGI SUPERSTITI, OVVERO FRATELLI CONVIVENTI E A CARICO QUALORA SIANO GLI UNICI SUPERSTITI, DI DECEDUTI O RESI PERMANENTEMENTE INVALIDI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 11 1998 N.407
 - dichiarazione rilasciata dai competenti organi amministrativi, attestante il possesso dei benefici previsti dalla legge medesima.
- 2) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
 - originale o copia autentica del brevetto
 - copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.
- 3) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
 - modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro
 - decreto di concessione della pensione.
- 4) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
 - documentazione come al punto precedente.
- 5) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948
 - decreto di concessione della pensione o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL attestante, oltre la condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.
- 6) GLI ORFANI DI GUERRA
 - certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.
- 7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
 - documentazione come al punto precedente.
- 8) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL da cui risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.
- 9) I FERITI IN COMBATTIMENTO

- originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.
- 10) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
 - documentazione come al punto 8)
 - stato di famiglia da cui risulti che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.
 - 11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
 - documentazione come al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.
 - 12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
 - documentazione come al punto 3) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.
 - 13) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - documentazione come al punto 4) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.
 - 14) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
 - certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della Legge 10 agosto 1950, n. 648.
 - 15) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
 - documentazione come al punto precedente.
 - 16) I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parente prestava servizio o certificazione rilasciata dall'INAIL e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio.
 - 17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
 - dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se riportanti dichiarazione in tal senso.
 - 18) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORI.
 - 19) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
 - 20) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
 - certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di invalidità.

21) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

- stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare.

A PARITÀ DI MERITO E DI TITOLI, LA PREFERENZA È DETERMINATA:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche ;
- c) dalla minore età.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, viene certificata dalla competente Prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo), ai sensi della L. n. 302/1990.